

tava: se veramente queste disposizioni erano già per se stesse parte integrante del Codice penale, quale motivo di richiamarle e di dichiararle ferme nella legge stessa? Questo bisogno non esisteva perchè già vi era bastantemente provveduto; siccome pertanto si aggiungeva una disposizione speciale, si riconobbe che non facevano parte integrante della legge gli articoli dianzi accennati.

Ma, signori, prima di tutto è a ritenersi che, quando si domandava che fossero ferme quelle disposizioni di legge, ciò avveniva in occasione appunto in cui si faceva una legge.

Ora qual meraviglia che siasi voluto che non solo si ritenesse parte integrante della legge quello che già esisteva, ma appunto e precisamente di nuovo lo si richiamasse? Pur vi fosse stato un dubbio, era bene di toglierlo. Io non veggio quindi che vi fosse motivo per dire che illegalmente, incostituzionalmente siasi pubblicati quegli articoli di legge, i quali erano richiamati nel Codice penale sardo per aver effetto in Lombardia.

Io credo pertanto che da questo lato non si possa muovere la censura che mi fece l'onorevole Mosca.

Ma per ultimo egli mi osservò che in ogni caso non pubblicai tutte quelle disposizioni le quali erano pur richiamate nello stesso Codice penale, talmente che in quelle parti sia per essere incompiuta l'attuazione del medesimo.

Se omisi, o signori, la pubblicazione, di coteste disposizioni la omisi pensatamente, e per due motivi: in primo luogo perchè nelle stesse disposizioni del Codice era indicata la materia che formava il soggetto di quegli articoli, onde sarebbe stata una pubblicazione inutile; in secondo luogo poi perchè molte di esse attenevansi a diritti civili, e non si voleva per nulla compromettere quello che riguardava i medesimi.

Ecco i motivi pei quali si pubblicarono quelle sole parti del Codice, non vigenti pur anco in Lombardia, ch'erano richieste dal Codice penale ed erano indispensabili all'attuazione completa delle sue disposizioni.

Qui io pongo fine al mio ragionamento.

Io spero di aver portata la convinzione in voi, che ho in me stesso profonda, che non potrebbesi sospendere il Codice penale in Lombardia senza recare un gravissimo danno non solo a quella popolazione, ma altresì senza esautorare il Codice penale stesso; in quanto che o questa sospensione la si vuol determinare dalle qualità del Codice, e credo aver dimostrato la prevalenza sua sopra quello che sarebbe rimesso in osservanza in Lombardia, o vuolsi desumere dalla sua pratica inattuabilità, e credo che nemmen questo siasi dal signor Mosca dimostrato, o parmi quanto meno di averlo ampiamente combattuto.

A fronte di queste ragioni, dopo una sì lunga e sì matura discussione, se il suffragio della Camera seconderà queste deboli mie parole, io ben spero che quel supremo proposito dell'unificazione della nostra legislazione generale sarà in epoca prossima raggiunto, ed io vi ringrazierò, o signori, di aver portato ai voti ed ai desiderii del Ministero ed a' miei sì valido e sì potente appoggio. (*Vivissimi e prolungati segni di approvazione*)

**PRESIDENTE.** Giungono ora al seggio di Presidenza alcune proposte motivate di varii deputati.

Una fu presentata dall'onorevole deputato Rubieri, ed è così concepita:

« La Camera, ritenendo necessaria una riforma del Codice penale, affinchè questo possa essere attuato in tutte le vecchie e nuove provincie del regno, mediante gli studi e le proposte d'una Commissione da formarsi d'insigni giureconsulti appartenenti a ciascuna di esse, ma riconoscendo nello stesso

tempo la politica opportunità di mantenere frattanto l'attuazione del Codice penale sardo in Lombardia per cancellar quivi anche questo vestigio di dispotico e straniero dominio, passa all'ordine del giorno. »

L'altra è del deputato Boggio, ed è così espressa:

« La Camera, considerando che l'aggiornamento dell'esecuzione del Codice penale in Lombardia lascierebbe senza tutela penale quelle provincie, mentre prende atto delle dichiarazioni del Ministero per la prossima unificazione legislativa, passa all'ordine del giorno. »

Presentando questa proposta, il deputato Boggio ritira quella che ha fatto nella seduta ultima.

Ora la parola spetterebbe al deputato Allievi, il quale presenta un altro ordine del giorno, che, oltre la sua firma, porta quella dei deputati Restelli e Guerrieri, concepito come segue:

« La Camera, confidando che, ove se ne riconosca il bisogno, il Ministero proporrà quei provvedimenti legislativi che agevolino l'applicazione del nuovo Codice penale in Lombardia, e in attesa di un Codice penale unico per tutto lo Stato, passa all'ordine del giorno. »

Il deputato Allievi ha facoltà di parlare.

**ALLIEVI.** Io domando alla Camera di poter aggiungere alcune considerazioni in appoggio dell'ordine del giorno da me presentato.

Il deputato Mosca ha insistito per la presa in considerazione della proposta dell'onorevole Cavaleri, appoggiandosi a tutti gl'inconvenienti che erano già stati accennati in diverse occasioni e che riguardavano l'attivazione del nuovo Codice in Lombardia.

Io non negherò che i medesimi hanno offerto campo a lunghe e coscienziose discussioni nelle provincie lombarde e presso le persone che più si occupano delle materie attinenti all'esercizio della magistratura penale, ed hanno vivamente preoccupato l'opinione pubblica, per modo che molti cittadini si credettero in dovere di sottoporre tal cosa al ministro di grazia e giustizia, e di procurare da lui le provvidenze che si stimassero più opportune.

Era anche generalmente o almeno da molti espresso il desiderio che, in vista di questi inconvenienti, e più ancora di una sperata vicina attivazione di una nuova legge penale, oppure di una revisione della medesima per poi essere applicata a tutto lo Stato, fosse tollerabile il continuare nello stato della legislazione presente piuttosto che avventurarsi a mutarla due volte in tempo vicino, ed a superare, in questa mutazione, difficoltà di loro natura assai gravi.

Tuttavia, dopo avere lungamente discusso intorno a questa idea della sospensione ed ai rimedi che si potevano adoperare per ovviare agli inconvenienti del nuovo Codice penale scompagnato dalla contemporanea pubblicazione delle leggi sulla procedura penale e giudiziaria, il signor ministro ha creduto di doversi appigliare al sistema dei rimedi e dei temperamenti, ed insistere sulla sua attuazione.

Io credo di non appormi malamente dichiarando che, se alcuni anche tra i rappresentanti della Lombardia avevano potuto proporre precedentemente la sospensione dell'attivazione del Codice penale, però, dopo che questa venne decretata ed è già in corso e sono già in parte affrontate le difficoltà che alla medesima si annettono, io non credo, dico, di appormi malamente esprimendo il parere che ora sarebbe sotto ogni punto sconveniente e niente affatto desiderato dalle provincie di Lombardia che venisse abolito il Codice penale sardo per far luogo di nuovo alla precedente legislazione; ed io penso che vi sono alcune ragioni eminenti di ordine morale e di